

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 13/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 11 marzo 2009, n. 119

L.R. n. 11/01 e s.m.i. e R.R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Serracapriola (FG) - Proponente: Vittoria S.r.l.

L'anno 2009 addì 11 del mese di Marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota acquisita il 30.03.07 al prot. n. 5721, la società Vittoria S.r.l., con sede in Lecce alla via Salvatore Trinchese n. 87, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 12 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 24 MW, da realizzare nel Comune di Serracapriola (Fg); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;
- con nota prot. 10210 del 25.06.2007 il Settore Ecologia invitava la società Vittoria S.r.l. ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'Amministrazione comunale di Serracapriola; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 12371 del 26.07.07, la società Vittoria S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiestale;
- con nota prot. 14410 del 19.09.07 il Settore Ecologia, in considerazione del fatto che erano pervenute nella finestra temporale di marzo 2007 del R.R. 16/2006, diverse istanze per la realizzazione di impianti eolici nel Comune di Serracapriola da parte delle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Nextwind Srl, GIER 2 Srl, Daunia Wind Srl, Energia in Natura Srl, Triolo 1 Srl, e che sussistevano molteplici sovrapposizioni/interferenze tra i vari progetti, chiedeva al Comune di Serracapriola di emettere i pareri di competenza (ex art.16 c.5 L.R. 11/2001) e di trasmettere le relative attestazioni di pubblicazione per tutti i progetti presentati, a parte quelli relativi alle società Energia in Natura S.r.l. e Triolo 1 S.r.l. già trasmessi; inoltre invitata il suddetto Comune ad esprimersi chiaramente circa le esistenti interferenze;

- in riscontro alla nota sopra citata, il Comune di Serracapriola, con nota prot. n. 11218 del 21.11.07, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 374 del 10.01.08 trasmetteva, per tutti i progetti presentati dalle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Nextwind Srl, GIER 2 Srl, Daunia Wind Srl, Energia in Natura Srl, Triolo 1 Srl, le attestazioni di avvenuta affissione all'Albo pretorio, per 30 giorni, dell'avviso di deposito della documentazione relativa ai progetti proposti e che su nessuno di questi erano pervenute osservazioni; precisava inoltre che i pareri espressi erano relativi alla compatibilità urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale, mentre sulle interferenze e sovrapposizioni l'Amministrazione comunale non si esprimeva in quanto non di sua competenza;
- con nota prot. 1313 del 25.01.08, il Settore Ecologia, riscontrando la nota prot. n. 11218/2007 invitava il Comune di Serracapriola, relativamente ai progetti presentati dalle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Nextwind Srl, GIER 2 Srl, Daunia Wind Srl, Energia in Natura Srl, Triolo 1 Srl e data la natura ambientale del procedimento amministrativo in questione, ad esprimere un parere non limitato alla compatibilità urbanistica rispetto al Piano Regolatore Generale; inoltre, visto che la pubblicazione della documentazione relativa al progetto proposto dalla società Vittoria S.r.l. era avvenuta dal 06.04.07 al 07.05.07, il Settore Ecologia chiedeva per questo una nuova pubblicazione, dato che le procedure di cui alla richiesta di verifica decorrevano dal 31.03.07 e pertanto le pubblicazioni di rito non potevano avere inizio prima del giorno 13.04.07, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.16 della L.R. 11/2001;
- con nota prot. n. 2460 del 05.03.08, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 6110 del 17.04.08, il Comune di Serracapriola precisava che "il riferimento alla "compatibilità con la strumentazione urbanistica vigente" non fa venir meno la natura ambientale dei pareri espressi", e che questi erano positivi "non solo perché vi è compatibilità dei progetti con la strumentazione urbanistica ma altresì per la mancanza di "motivi ostativi" di natura ambientale alla realizzazione dei progetti";
- con atto di diffida notificato il 25.03.2008 la Vittoria SrI intimava la Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, a prendere atto della avvenuta esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto in esame a seguito del decorso del termine legislativamente previsto e a convocare la conferenza di servizi nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa di settore;
- con nota prot. n. 5219 del 28.03.2008 il Settore Ecologia riscontrava l'atto di diffida della società e contestualmente invitava il proponente a provvedere all'espletamento delle procedure preliminari per l'espressione del parere sull'istanza di verifica di assoggettabilità;
- con ricorso notificato il 31.03.2008 la società chiedeva l'annullamento della nota prot. n. 1313 del 25.01.2008 con la quale il Settore Ecologia aveva invitato la Vittoria Srl a far effettuare nuovamente le pubblicazioni all'Albo pretorio comunale, sulla scorta dei termini legislativamente previsti dalla L.R. 11/2001;
- con altro ricorso per motivi aggiunti la Vittoria Srl impugnava ulteriori atti relativi al procedimento amministrativo de quo, ed in particolare due note del Comune di Serracapriola e la nota prot. n. 5219 del 28.03.2008 del Settore Ecologia;
- tale ricorso amministrativo risulta ancora pendente dinanzi alla Autorità giurisdizionale adita, non essendo ancora ad oggi stata resa la sentenza che definisce il giudizio;
- con note prot. n. 3378 del 31.05.08 e prot. n. 4004 del 21.04.08, acquisite dal Settore Ecologia rispettivamente al prot.n. 7422 del 21.05.08 e prot. n. 7836 del 29.05.08, il Comune di Serracapriola trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta nuova affissione all'Albo pretorio per 30 giorni dell'avviso di

deposito della documentazione relativa al progetto proposto dalla società Vittoria S.r.l. (dal 10.02.08 al 09.03.08) e che su questo non erano pervenute osservazioni; inoltre ribadiva il parere di compatibilità urbanistica sul suddetto progetto;

- con note prot. n. 11278 del 18.11.2008 e prot. n. 12357 del 05.12.08, acquisite rispettivamente al prot. n. 17087 del 04.12.2008 e al prot. n. 17745 del 17.12.2008, il Comune di Serracapriola comunicava alle società proponenti progetti nel comune e per conoscenza alla Regione Puglia di aver provveduto a stilare il testo della convenzione e un planimetria del territorio comunale indicante la posizioni degli aerogeneratori dei vari progetti;
- con nota prot. n. 319 del 14.01.09, l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Serracapriola (FG) e ricadenti nella finestra temporale di marzo 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della D.G.R. 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Serracapriola; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;
- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/737 del 26.01.09, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 1488 del 02.02.09, comunicava che, alla data del 15.01.09, risultano installati n. 21 aerogeneratori nel Comune di Serracapriola dalla società Daunia Wind S.r.l. in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data 01.02.2007 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, e che, alla medesima data, risultavano presentate istanze di autorizzazione unica da varie società, tra cui Vittoria S.r.l. che a tanto aveva provveduto il 04.04.07;
- con nota prot. n. 501 del 16.01.09, l'Assessorato all'Ecologia chiedeva alla società Vittoria S.r.l. la stipula con il Comune interessato dell'apposita convenzione ambientale, così come previsto dal punto 9) delle "Linee Guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica", approvate con D.G.R. 1462 del 01.08.2008;
- con nota prot. n. 1547 del 09.02.09, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 2109 del 10.02.09, il Comune di Serracapriola comunicava l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale ad inserire, nelle convenzioni da stipulare con le società interessate, "idonee misure di compensazione ambientale, prevedendo inoltre, tramite apposita modifica del testo convenzionale, da approvare in Consiglio comunale, anche le novità introdotte dalla L.R. 31/2008".

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

Località: Serracapriola N. aerogeneratori: 12

Diametro aerogeneratori: 90 metri

Potenza complessiva dell'impianto: 24 MW

Coordinate aerogeneratori:

identificativo

aerogeneratore EST (m) NORD (m)

1 2533300 4625831
2 2532485 4625536
3 2532906 4625526
4 2532827 4625210
5 2533235 4625252
6 2532436 4625185
7 2534162 4625829
8 2534506 4625776
9 2534279 4625388
10 2534677 4626202
11 2534845 4625527
12 2535326 4624847

Tali coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono state esplicitate dal proponente nell'elaborato "Relazione generale".

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b) Impatto visivo e paesaggistico

Dal punto di vista paesaggistico si segnala che l'aerogeneratore 10 ricade in ATE B, mentre il restante parco ricade in ATE C (nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12). La zona non è interessata da vincoli paesaggistici, mentre per quanto riguarda i vincoli faunistici, è presente la zona di ripopolamento e cattura "Castellaccio" nella quale ricadono gli aerogeneratori nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dal punto di vista geomorfologico non si segnalano grotte o doline ma l'area è caratterizzata dalla presenza di numerosi reticoli fluviali individuati dal PUTT/p, tra cui la "Lama - Fiume Fortore", prossimi agli aerogeneratori 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10.

L'analisi della visibilità presentata riporta l'individuazione delle aree caratterizzate da un maggiore impatto visivo. Tra queste il centro abitato di Serracapriola, distante dall'aerogeneratore più vicino circa 2 km, risulta avere, secondo lo studio effettuato, un impatto medio alto.

Come mitigazione dell'impatto visivo il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare di colore grigio chiaro o bianco e con vernici non riflettenti e distanze fra gli aerogeneratori tali da non creare il

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La zona individuata per l'installazione non è interessata da Aree protette regionali e nazionali (ex LR 19/97, L 394/91), Oasi di protezione ex L.R. 27/98, Zone pSIC e ZPS, Zone umide Ramsar, Aree IBA (Important Birds Areas). Nel comune di Serracapriola sono presenti due SIC, il sito IT9110002 "Valle Fortore - Diga di Occhitto" che segna il confine con il comune di San Paolo Civitate, e il sito IT9110015 "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" ubicato in prossimità della costa. Di questi il più vicino all'area prescelta, "Valle Fortore - Diga di Occhitto", è distante circa 300 m dagli aerogeneratori 9 e 12. Dallo studio presentato si evince come l'area vasta sia caratterizzata da importanti elementi naturalistici (specie vegetazionali incluse nelle liste rosse nazionali e specie animali ad alto valore conservazionistico inserite negli allegati delle direttive comunitarie). Di contro la vegetazione presente nel sito di intervento è rappresentata prevalentemente da seminativi e secondariamente da oliveti, mentre quella spontanea, rappresentata da vegetazione ripariale, è limitata alle aree più vicine al SIC. Per quanto attiene all'impatto sulla fauna si segnala la presenza della zona di ripopolamento e cattura "Castellaccio", destinata, secondo il "Piano faunistico-venatorio regionale", alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa da utilizzare per l'immissione sul territorio cacciabile o in altri ambiti protetti. Per detta area l'impatto del parco eolico, in particolare degli aerogeneratori 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che ricadono al suo interno, potrebbe essere significativo.

d) Rumori e vibrazioni

L'analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni individua quali recettori sensibili 5 edifici rurali ubicati in prossimità dell'area di impianto entro una fascia di 1000 m, e dall'applicazione del modello risulta che i valori massimi di immissione raggiunti in prossimità del recettore più vicino (Masseria Tre Stalloni a circa 300 m) sono inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. Il progettista, comunque, inquadra la destinazione d'uso attuale (area agricola produttiva) ipotizzando una zonizzazione acustica dell'area di intervento, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002, e dichiarando che entrambe le aree potrebbero essere classificate di Classe III (area di tipo misto) e più precisamente "area rurale interessata da attività che impiegano macchine operatrici". Di conseguenza i livelli massimi del livello sonoro equivalente indicati dalla stessa Legge Regionale sarebbero di 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno, mentre i limiti differenziali rimarrebbero invariati (5 dB(A) diurni, 3 dB(A) notturni).

In base ai calcoli e alle misure effettuate il criterio differenziale non viene rispettato in gran parte dei casi, pertanto si dichiara che, ultimato l'intervento, saranno effettuate verifiche strumentali acustiche all'interno degli edifici e, qualora tali criteri non vengano rispettati, la società proprietaria del parco eolico effettuerà a proprie spese degli interventi allo scopo di migliorare i requisiti acustici di suddetti edifici (installazione di finestre antirumore).

E' stato tuttavia trascurato un edificio (Casone Castelnuovo), presente nella zona e con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, che risulta a circa 20 m dall'aerogeneratore n. 6 e per il quale l'impatto potrebbe risultare significativo.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ad una profondità minima di 1,2 m e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Viene prodotta una valutazione in ordine alle linee elettriche ed ai relativi campi elettromagnetici, per le quali viene allegata relativa relazione e tavola riassuntiva del tracciato e delle caratteristiche fisiche dell'elettrodotto. L'impatto viene considerato trascurabile senza però essere avvalorato da calcoli specifici da cui confrontare i relativi valori del campo elettrico e del campo di induzione magnetica rispetto ai limiti della Legge n. 36/2001 e dei relativi Decreti attuativi.

f) Norme di progettazione

Le opere civili previste consistono essenzialmente nella realizzazione di: spianamento del terreno in quota, fondazioni delle torri degli aerogeneratori, piazzole delle macchine, rifacimento di viabilità esistente, viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale.

Viene assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica appare assicurata dal rispetto di detti criteri di progettazione, se pur sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g) Dati di progetto e sicurezza

Dallo studio sulla gittata massima risulta un valore pari a 305 m e in base a questo si segnala che l'aerogeneratore n. 6 dista circa 20 m da un edificio (Casa Castelnuovo) che potrebbe essere potenzialmente abitato, e gli aerogeneratori nn. 8 e 10 distano meno di 305 m dall'agglomerato "Masseria Tre Stalloni".

Vengono prese in considerazione misure atte a ridurre i movimenti terra durante la fase di cantiere e di protezione del suolo contro la dispersione di olii ed altri residui.

h) Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e l'apertura di 1,5 ha di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

i) Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione interna.

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la cabina primaria di trasformazione saranno interrati a non meno di 1,2 m di profondità e seguiranno per la maggior parte il percorso delle vie vicinali esistenti.

La Sottostazione elettrica MT/AT, di circa 3200 mq di estensione, è prevista a nord-est del parco eolico, in prossimità della linea AT 150 kV.

i) Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto, insieme alle nuove strade, avranno una superficie totale di 4,38 ha. L'occupazione territoriale di superficie destinata a nuove strade è di 1,5 ha E' previsto l'inerbimento delle scarpate e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo limitandone l'altezza a 2,3 m.

k) Le fasi di cantiere

Le opere da realizzare consistono essenzialmente nelle seguenti fasi: sistemazione e adeguamento della viabilità esistente, realizzazione della nuova viabilità prevista per il collegamento alle piazzole degli aerogeneratori e opere minori ad essa relative; realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato degli aerogeneratori, formazione del piano di posa dei basamenti prefabbricati delle cabine di macchina; montaggio tubolari; montaggio aerogeneratori; realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto; montaggi elettrici.

I) Dismissioni e ripristino dei luoghi

E' previsto lo smantellamento dell'impianto dopo 25 anni di esercizio, garantendone i costi mediante fideiussione bancaria. Alla cessazione dell'impianto il proponente si impegna a dare comunicazione al Comune di Serracapriola ed alla Regione Puglia la data di cessazione dell'attività, ad inoltrare il piano dettagliato delle operazioni necessario a tale dismissione, al ripristino dei luoghi entro due anni solari dalla data di cessazione dell'impianto.

La dismissione consiste nello smontaggio e riciclaggio delle torri, l'allontanamento, per recupero o trasporto a rifiuto, dal sito dei componenti dell'impianto, parziale demolizione dei plinti di fondazione e copertura con terra vegetale delle cavità creatasi dallo smantellamento dei plinti.

m) Misure di compensazione

Non vengono prese in considerazione misure di compensazione.

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:
- A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;
- B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas IBA 2000 Individuate da Bird Life International);
- C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.
- D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;
- H) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.
- che il progetto, non prevedendo l'installazione di areogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

- 1. il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. G, del RR n. 16/06, in quanto gli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 distano meno di 100 m da reticoli fluviali;
- 2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. I, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore n. 10 ricade in zona classificata ATE B;
- 3. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore n. 10 dista meno di 150 m dalla "Lama Fiume Fortore" come desunto dall'elenco acque del PUTT/P e gli aerogeneratori 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ricadono all'interno della zona di ripopolamento e cattura "Castellaccio" così come definita dal PUTT/P;

4. dalla valutazione sopra riportata degli impatti ambientali del progetto, sono emersi come potenzialmente significativi sia l'impatto acustico per l'aerogeneratore n. 6, sia i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima per gli aerogeneratori nn. 6, 8 e 10.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di escludere dalla applicazione delle procedure di V.I.A. gli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Vittoria S.r.I. nel Comune di Serracapriola, identificati dalle coordinate sotto indicate:

identificativo
aerogeneratore EST (m) NORD (m)
1 2533300 4625831

Si rileva la sovrapposizione, nel sito d'interesse, dell'aerogeneratore n. 1 della Società Vittoria S.r.l. con l'aerogeneratore n. 4 della società Energia in Natura S.r.l.

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

- realizzare l'aerogeneratore n. 1 della società Vittoria S.r.I. a condizione che non si verifichi sovrapposizione con l'aerogeneratore n. 4 della società Energia in Natura S.r.I., condizione che dovrà essere verificata prima dell'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03;
- considerare come Ente territorialmente competente, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, anche l'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, nella cui area di competenza ricade il Comune di Serracapriola;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n.16/06 e al punto 9 della DGR n.1462 dell'1.08.08), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;

• stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Serracapriola di 2982 ml, pari a n. 33 aerogeneratori di diametro pari a 90 m.

Quest'Ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Serracapriola dalle società Inergia Spa, Vittoria Srl, Gier2 Srl, Energia in Natura Srl, Nextwind Srl, Triolo1 Srl e Daunia Wind Srl nella finestra temporale di marzo 2007 del R.R. n. 16/06, nonché quello realizzato dalla società Daunia Wind Srl nel medesimo Comune in virtù dell'autorizzazione rilasciata in data 01.02.2007 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di marzo 2007 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 39 aerogeneratori, che, sommato ai 21 aerogeneratori proposti dalla società Daunia Wind Srl e già autorizzati come sopra indicato, risulta essere quindi maggiore di quello consentito nel Comune di Serracapriola dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione percentuale del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta D.G.R.. Tale riduzione dovrà essere recepita dalla società Vittoria Srl in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Vittoria Srl, oggetto della presente valutazione, l'aerogeneratore risultato idoneo sotto il profilo ambientale non è compatibile con il rispetto del parametro di controllo ad oggi valido.

Avendo inoltre rilevato la sovrapposizione, nel sito d'interesse, dell'installazione dell'aerogeneratore n. 1 della società Vittoria S.r.l. con l'aerogeneratore n. 4 della società Energia in Natura S.r.l., e non potendo operare ulteriori processi di razionalizzazione delle proposte progettuali che siano ambientalmente compatibili, la realizzazione dell'aerogeneratore n. 1 della società Vittoria S.r.l. è subordinata alla condizione che non si verifichi sovrapposizione con l'aerogeneratore n.4 della società Energia in Natura S.r.l.

Tale condizione dovrà necessariamente essere verificata prima dell'ottenimento dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98:

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'0esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria resa dall'Ufficio competente COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Serracapriola proposto il 30.03.2007 dalla società Vittoria Srl con sede legale in Lecce alla via Salvatore Trinchese n. 87 con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o,

in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche ing. Antonello Antonicelli